

Copia



COMUNE DI RIETI

COMMISSIONE CONSILIARE
per le modifiche Statutarie e revisione dei Regolamenti comunali

COMUNE DI RIETI
29 APR 2011
PROTOCOLLO GENERALE
N° 23636

e, p.c.

- Al Presidente del Consiglio Comunale
Sede
- Al Sindaco
Sede
- All' Assessore al Bilancio
Sede
- Al Segretario Generale
Sede

Oggetto: regolamento per l'attuazione della legge 5 luglio 1982 n. 441
Anagrafe degli eletti.

Allegato alla presente si trasmette il regolamento di cui all'oggetto,
esaminato dalla Commissione Consiliare per le modifiche Statutarie e
revisione dei regolamenti comunali .

Si prega la S.V. d'inserire il suddetto regolamento all'ordine del giorno
del prossimo Consiglio Comunale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Moreno Imperatori



Comune di Rieti

Provincia di Rieti

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 Luglio 1982 n. 441 - Anagrafe degli eletti

Art. 1

Nel Comune di Rieti, le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 2

Entro tre mesi dalla proclamazione gli Amministratori, anche degli Enti partecipati, sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco:

1) una dichiarazione, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

All'uopo è disponibile il modulo "A" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive.

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, una attestazione relativa a tale circostanza;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del precedente comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono; il mancato consenso degli stessi dovrà essere espressamente attestato dall'amministratore.

Art. 3

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli Amministratori sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco:

1) un'attestazione, anche negativa, concernente le variazioni alla situazione patrimoniale di cui al numero 1 dell'articolo 2 intervenute nell'anno precedente;

2) copia della suddetta dichiarazione dei redditi, ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, una attestazione relativa a tale circostanza.

Ai suddetti adempimenti annuali si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Art. 4

Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, gli Amministratori sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco una dichiarazione, anche negativa, concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 dell'articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine di presentazione, gli Amministratori sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche; ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, un'attestazione relativa a tale circostanza.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Art. 5

Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nel caso di rielezione dell' amministratore cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 6

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Amministratori in carica e i direttori delle aziende di cui al successivo articolo 10 devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 2.

Art. 7

Le dichiarazioni patrimoniali e le attestazioni indicate nei precedenti articoli sono rese su moduli conformi all'allegato A al presente regolamento.

Art. 8

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Sindaco diffida gli Amministratori ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari, nel caso di inosservanza dalla diffida il Sindaco ne dà notizia al consiglio comunale nella prima seduta.

Art. 9

Le dichiarazioni e le attestazioni previste nei numeri 1 e 3 dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3, 4 e 6 sono riportate su apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, nella stessa pubblicazione sono riportate, per ciascun Amministratore, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Il suddetto bollettino è a disposizione di tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, i quali hanno il diritto di conoscere le dichiarazioni previste negli articoli 2, 3, 4 e 6.

Art. 10

Le disposizioni di cui agli articoli 2, ad eccezione di quanto previsto al numero 3, 4, 6, 7, 8, 1° comma, e 9 si applicano anche ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Nel caso in cui i soggetti indicati nel precedente comma risultino inadempienti alla diffida prevista dall'articolo 8, il Sindaco ne dà notizia nell'albo comunale.

Art. 11 attività amministrativa

L'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicizzare l'attività amministrativa svolta da ogni singolo Amministratore e le eventuali spese sostenute:

Quadro settimanale delle presenze e comportamento di voto degli eletti in aula e nelle Commissioni;

Archivio degli atti approvati

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, emendamenti

Facoltà dei singoli amministratori di inserire atti protocollati e iter.

Registro delle spese, comprensive delle spese per lo staff, spese per l'ufficio, spese per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie;

Il quadro delle presenze ai lavori presso Enti di cui si fa parte in rappresentanza del Comune e i voti espressi sugli atti adottati dagli stessi.